

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- il principio costituzionale della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali, le scuole riconosciute paritarie, le scuole non paritarie ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, e le scuole straniere, comunitarie e non comunitarie, operanti sul territorio nazionale di cui al DPR 18/04/1994, n. 389.
- il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.
- Le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e devono accogliere chiunque richieda di iscriversi

Richiamata la L.R. 28.12.2007 n. 28 ed in particolare l'art. 14 "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali", il quale prevede quanto segue:

"1. La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.

2. Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

3. La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.

4. Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, erogare direttamente, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui all' articolo 27.

5. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo";

Considerato che nel territorio di Castelletto Sopra Ticino ha sede l'Istituzione Negri-Viganotti-Barberis, Ente gestore dell'omonima scuola dell'infanzia paritaria convenzionata con il Comune dal 1999 al 01.01.2013 (deliberazioni di Consiglio Comunale n. 82 del 15.12.1999, n. 34 del 02.08.2004 e n. 3 del 23.01.2006 e n. 4 del 02.03.2009)

Dato atto che detta Istituzione è stata riconosciuta, con atto prot. 488/3588 del 28.02.2001 del Ministero della Pubblica Istruzione (ns. prot. 2207 del 30.01.2009), Scuola Paritaria ai sensi della L. 10.03.2000 n. 62 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 e che essa figura fra le scuole materne paritarie del Piemonte inserite negli elenchi regionali (D.M. 263/2007) (Anagrafe Scuole non Statali – portale MIUR: http://archivio.pubblica.istruzione.it/anagrafica_scuole/non_statali.shtml);

Richiamato lo statuto dell'Istituzione (prot. 2207 del 30.01.2009);

Dato atto che le convenzioni di cui al suddetto art. 14, comma 2 della L.R. 28/2007 e s.m.i. devono essere conformi allo Schema tipo di convenzione da stipularsi tra Comuni e Scuole dell'infanzia paritarie approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 12 giugno 2008.

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 46 del 30.01.2013 all'oggetto "criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2012/2013", il quale stabilisce, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23 e dell'art. 1 bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27 che il contributo regionale sia corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, data eccezione per le scuole a sezione unica;

Preso atto, come da comunicazioni prot. 31125 del 14.11.2013 e 31322 del 18.11.2013, delle osservazioni avanzate dalla suddetta Istituzione allo schema di convenzione approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 32-8907 del 04.06.2008, così riassumibili:

- modifica dell'articolo 2 - Accoglienza dei bambini "L'Ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata ..." in: "L'Ente gestore della scuola convenzionata, **nel rispetto reciproco**, si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata ..."
- modifica dell'articolo 4 - Contributi degli utenti: "L'Ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune ..." in: "L'Ente gestore si impegna, **nel rispetto delle compatibilità di bilancio dell'Istituzione, nonché** degli indirizzi espressi dal Comune ..."
- modifica dell'art. 5 - Adempimenti della scuola: "L'Ente gestore della scuola si impegna: ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normative di settore; a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 7 (sette) ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni; ... in "L'Ente gestore della scuola si impegna: ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normative di settore; a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 7 (sette) ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni, **comprehensive di aumento orario e di giorni di servizio**; ..."
- modifica dell'art. 7 - Rendicontazione: "L'Ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci" in "L'Ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci **presso la propria sede**";

Vista l'allegata bozza di convenzione la quale articola il rapporto fra l'Istituzione Negri-Viganotti-Barberis ed il Comune di Castelletto Sopra Ticino nel rispetto del suddetto schema di convenzione, approvato con D.G.R. 32-8907 del 04.06.2008 e delle osservazioni avanzate dall'Istituzione Negri-Viganotti-Barberis e della specificità della situazione locale;

Valutato necessario demandare ai Responsabili di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi ...

OMISSIS ...

Con voti favorevoli 12 (dodici), contrari 0 (zero), astenuti 4 (MOMBRINI-BACCHI-DIMUCCIO-MARIANO), su 16 (sedici) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegata convenzione tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino e l'Ente gestore della Scuola Materna Istituzione Negri-Viganotti-Barberis, composta da 12 articoli e della durata di anni cinque a decorrere dal 01.01.2014.

2. DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili - Sport e Tempo Libero - Turismo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari.

3. Di dare atto che i costi derivanti dalla presente convenzione trovano copertura finanziaria all'intervento 01.4.01.05/19 ex cap. 2840 del bilancio pluriennale 2013/2015 esercizi 2013 e 2014 rispettivamente per l'importo di euro 12.410,00, fatta salva la facoltà per l'ente di ridefinire annualmente, in sede di approvazione di bilancio, il valore economico del contributo da erogarsi all'Istituzione Negri-Viganotti-Barberis.

4. Di dare atto che, per gli esercizi successivi, nella redazione del bilancio, verranno garantiti adeguati stanziamenti.

5. DI DICHIARARE con voti favorevoli 12 (dodici), contrari 0 (zero), astenuti 4 (MOMBRINI-BACCHI-DIMUCCIO-MARIANO), su 16 (sedici) consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'istituzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino

e L'Ente Gestore della Scuola dell' Infanzia Istituzione Negri –Viganotti- Barberis
premessso

- che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che la stessa è:
- scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge n 62/2000;
- scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;
- che la regione Piemonte, con l'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28 "Norme sull'istituzione, il diritto allo studio e alla libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli artt. 3 -33 e 34 della Costituzione;
- che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
- che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino,
avente sede legale a Castelletto Sopra Ticino P.zza F.lli Cervi, 7
Codice fiscale 00212680037

E

L'Ente Istituzione Negri – Viganotti – Barberis
avente sede legale a Castelletto Sopra Ticino in Via Caduti Libertà n. 5
telefono 0331 972365
Cod Fiscale 80009770035; P. Iva 0141470035

Gestore della scuola per l'Infanzia Negri – Viganotti -Barberis
con:

n. 3 (tre) sezioni autorizzate
n. 4 (quattro) insegnanti
ubicata a Castelletto Sopra Ticino
Via Caduti Libertà n. 5 tel 0331 972365

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Accoglienza bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata, nel rispetto reciproco, si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini – in età di ammissione alla scuola dell'infanzia – senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizione di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 104/92 "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Articolo 3 – Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 – Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto delle compatibilità di bilancio dell'istituzione, nonché degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio-economiche delle famiglie.

Articolo 5 - Adempimenti della scuola.

L'ente gestore della scuola si impegna:
ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normative di settore;
a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 7 (sette) ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni, comprensive di aumento orario e di giorni di servizio;
a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;
a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

Articolo 6 - Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.
In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.
Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 - Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci presso la propria sede
L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune entro il 30 giugno di ogni anno – un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:
numero delle sezioni attivate,
numero di bambini iscritti a ciascuna sezione,
numero e qualifica del personale impiegato,

sistema tariffario impiegato.

Articolo 8 - Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico-finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art.14 L.R. 28/12/2007, n. 28
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 – lettera a
- Rette a carico delle famiglie
- Contributo del Ministero della Pubblica Istruzione

SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione
- Spese generali di funzionamento della scuola
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per attività didattiche

Articolo 9 - Adempimenti del Comune

Il Comune preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla/e scuole dell'infanzia convenzionate un contributo annuo per le spese di gestione
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale

I contributi di cui alla lettera a) e c) saranno assoggettati alle ritenute – se e in quanto dovute – previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10 - Contributo comunale

Il contributo di cui al precedente art. 9 lettera a) – verrà erogato annualmente, in base alla disponibilità di bilancio, al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia, nell'importo e secondo le modalità stabilite da apposito atto amministrativo.

L'ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

Articolo 11 - Commissione

E' istituita una Commissione composta da una rappresentanza del Comune (il Sindaco o dall'Assessore di riferimento e 2 rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui 1 della minoranza), una rappresentanza della Scuola (3 rappresentanti dell'Ente Gestore) ed una rappresentanza dei genitori (2 genitori) con il compito di:

- a) verificare l'applicazione della presente convenzione;

- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente art. 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti cui al precedente art. 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Articolo 12 - Validità della Convenzione

La presente convenzione ha validità di anni 5 (cinque) decorrenti dal 01 gennaio 2014 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Data.....

Per il Comune
Il Responsabile dell'Area Cultura, pubblica
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Tempo Libero e
Turismo
Dr.ssa Simona Sarasino

Per l'ente Gestore
Il Legale Rappresentante

Don Vittorio Moia